

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



AVVISO PUBBLICO ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Il Dirigente del Servizio 5 – Sezione Servizi sociali – Comune capofila Civitavecchia

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2513 del 11/06/2024 con la quale è stato approvato il presente avviso
RENDE NOTO

che è possibile presentare domanda per l'erogazione degli assegni di cura in favore di persone non autosufficienti previsti da specifici Fondi regionali.

Art. 1 - Finalità

Il presente Avviso Pubblico prevede l'attivazione di interventi di aiuto alla persona, a sostegno della domiciliarità, mediante l'erogazione di un contributo economico denominato "assegno di cura". Lo stesso dovrà essere finalizzato all'attivazione di:

- A. **assistenza domiciliare diretta** erogata dall'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 tramite idoneo organismo individuato dal richiedente tra quelli iscritti nel Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona;
- B. **assistenza domiciliare indiretta** che presuppone la sottoscrizione di un contratto di assistenza da parte del beneficiario o di chi lo rappresenta o di un suo familiare con il fornitore del servizio da individuare tra:
- organismi del Terzo Settore in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare ed aiuto personale a non autosufficienti, iscritti al Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona (consultabile al seguente link: <https://static.comune.civitavecchia.rm.it/uploads/REGISTRO-DISTRETTUALE-ETS-ACCREDITATI.pdf>)
 - personale di accudimento, assunto con regolare contratto di lavoro, necessariamente iscritto al Registro Distrettuale degli assistenti alla persona (consultabile al seguente link: <https://static.comune.civitavecchia.rm.it/uploads/REGISTRO-DISTRETTUALE-ETS-ACCREDITATI.pdf>)
- La persona destinataria del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge o un familiare) che sceglie il proprio assistente al di fuori del registro distrettuale appositamente istituito, dovrà far iscrivere lo stesso in detto registro entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio richiesto. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico. Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all'articolo 433 del Codice Civile.

La responsabilità della scelta dell' Organismo del Terzo Settore/assistente alla persona, gli obblighi , gli adempimenti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che ha firmato il contratto.

Art. 2 - Destinatari

Persone residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) che presentino un ISEE (socio-sanitario per persone maggiorenni, anche ristretto in presenza di disabilità riconosciuta, o per prestazione agevolate rivolte a minorenni se il beneficiario è minorenne) inferiore o pari ad Euro 20.000,00 – che non siano già beneficiari di interventi similari erogati da Enti pubblici (assistenza domiciliare anche distrettuale, inserimento presso centri diurni o residenziali finanziati con risorse comunali o distrettuali, contributi per la disabilità gravissima, contributi per persone affette da Alzheimer, ecc.) che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti** e cioè incapaci di provvedere a sé stessi se non con l'aiuto totale continuo e permanente di altre persone;
- **soggetti temporaneamente non autosufficienti** e cioè che versano in uno stato di temporanea, totale o parziale perdita di abilità fisica o psichica, che per recuperare in parte o del tutto la loro funzionalità hanno bisogno di assistenza riabilitativa, intensiva e/o di assistenza medico-infermieristica specifica e di assistenza psico-sociale;

- **soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti** e cioè soggetti che non soffrano di situazioni patologiche che compromettano del tutto il livello di autosufficienza (persone con disabilità sensoriale, fisica, mentale, malati cronici), nonché soggetti con autonomia limitata in grado di provvedere a sé stessi anche con l'aiuto discontinuo e parziale di altri.

L'attestazione ISEE deve essere in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità. Solo in caso di imminente scadenza dei termini del presente avviso pubblico, il richiedente che non risulta ancora in possesso dell'attestazione ISEE ma ha già provveduto a compilare presso gli enti preposti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), potrà comunque presentare domanda di accesso allegando nell'apposito spazio della modulistica la ricevuta di presentazione della DSU rilasciata da parte dell'ente acquirente o la DSU stessa.

Non verranno ammesse domande che riportano dati che non consentono una chiara identificazione dell'attestazione ISEE o che presentano un ISEE non in corso di validità. Verranno escluse anche le domande che riportano un'attestazione ISEE non valida per quanto attiene la composizione familiare del nucleo del beneficiario poiché difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche anagrafiche.

Art. 3 - Criteri di valutazione

Le domande verranno valutate tenendo in considerazione la situazione economica ed il livello di non autosufficienza del beneficiario dell'intervento attribuendo i punteggi con le seguenti modalità:

CONDIZIONE ECONOMICA	Punteggio attribuito
ISEE sociosanitario/ISEE minorenni da Euro 0,00 ad Euro 5.000,00	punti 4
ISEE sociosanitario/ISEE minorenni da Euro 5.000,01 ad Euro 8.000,00	punti 3
ISEE sociosanitario/ISEE minorenni da Euro 8.000,01 ad Euro 11.000,00	punti 2
ISEE sociosanitario/ISEE minorenni da Euro 11.000,01 ad Euro 14.000,00	punti 1
ISEE sociosanitario/ISEE minorenni da Euro 14.000,01 ad Euro 20.000,00	punti 0
LIVELLO DI NON AUTOSUFFICIENZA	
soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti	punti 4
soggetti temporaneamente non autosufficienti	punti 2
soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti	punti 1

La graduatoria degli aventi diritto verrà redatta in virtù del punteggio ad essi attribuito dando priorità al punteggio più alto. A parità di punteggio, si seguirà il seguente ordine di priorità:

1. ISEE sociosanitario o ISEE minorenni più basso;
2. punteggio sanitario più alto (corrispondente ad una situazione di maggiore gravità);
3. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Lo scorrimento della graduatoria sarà garantito fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 4 – Entità dell'Assegno di Cura

L'assegno di cura verrà erogato mensilmente per un periodo di mesi 6. La sua entità sarà determinata dal punteggio attribuito come di seguito indicato:

PUNTEGGIO ATTRUBUITO	IMPORTO ASSEGNO DI CURA
pari a 8	€ 600,00 mensili
da 7 a 6	€ 400,00 mensili
da 5 a 4	€ 300,00 mensili
da 3 a 2	€ 200,00 mensili
pari a 1	€ 100,00 mensili

Qualora, esaurita la graduatoria, risulti un avanzo delle risorse economiche destinate all'erogazione dell'assegno di cura, l'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di utilizzare le stesse, in favore degli ammessi, per ampliare il periodo di erogazione oltre i 6 mesi già concessi e comunque per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate dall'interessato, purché ne abbia la facoltà, da chi ne ha la rappresentanza legale (Amministratore di Sostegno, Tutore, persona incaricata con procura o genitore nel caso in cui il richiedente sia minorenne) o un familiare a decorrere dalle ore 8,00 del 13/06/2024 fino alle ore 12,00 del 17/07/2024 esclusivamente online accedendo al seguente link:

https://comuncivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DIS_015

Il richiedente deve essere in possesso dello Spid o della carta d'identità elettronica (CIE). Per la compilazione della domanda online, gli interessati, qualora impossibilitati a farlo autonomamente, potranno rivolgersi al PUA, situato nella sede del proprio comune di residenza, raggiungibile sia telefonicamente che presso le varie sedi territoriali solo previo appuntamento:

A Civitavecchia c/o Poliambulatorio ASL via Etruria n. 34 Tel. 3346195660 (dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 14,00)

A Santa Marinella c/o Poliambulatorio ASL via Valdambrini n. 115 Tel. 3387287866 (martedì dalle 13,30 alle 17,30, mercoledì dalle 14,00 alle 17,00, giovedì dalle 8,00 alle 14,00/dalle 14,30 alle 17,30)

A Tolfa c/o Poliambulatorio ASL Largo Donatori del sangue n. 13 Tel. 3387287866 (martedì dalle 8,00 alle 13,00)

Ad Allumiere c/o Poliambulatorio ASL via Civitavecchia n. 10 Tel. 3387287866 (lunedì dalle 8,00 alle 13,00).

Per informazioni ci si può rivolgere anche ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento della persona non autosufficiente;
- certificato attestante il grado di non autosufficienza da compilarli a cura del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta da rendere su apposita modulistica;
- copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno o della procura (se la domanda è presentata da persona incaricata di svolgere tali funzioni);
- dichiarazione, da redigere su apposita modulistica, rilasciata dal genitore che non provvede alla presentazione dell'istanza (non figura come richiedente) di adesione all'attivazione degli interventi richiesti in favore del minore e copia del suo documento di riconoscimento (solo nel caso di richiesta di accesso ad interventi assistenziali in favore di minori, e nel caso in cui non vi sia un affidamento del minore in via esclusiva ad un solo genitore);
- eventuale copia del decreto del Tribunale attestante l'affidamento del minore in via esclusiva ad un solo genitore;
- contratto di assunzione del personale di assistenza se già in possesso.

Art. 6 – Valutazione delle istanze

L'istruttoria della domanda viene eseguita dal Servizio Sociale di residenza che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico per l'ammissibilità della domanda e trasmetterà, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso pubblico, la valutazione dell'istanza comprensiva dell'attribuzione del relativo punteggio, all'Ufficio di Piano che provvederà a redigere la relativa graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri definiti per l'erogazione degli assegni di cura a persone non autosufficienti. L'accesso alla prestazione verrà effettuato sulla disponibilità dei fondi. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato agli interessati dal Servizio Sociale referente tramite la piattaforma online. Per gli ammessi al contributo verrà predisposto, a cura del Servizio Sociale del Comune di residenza, un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con gli stessi beneficiari, inoltre, verrà richiesta la sottoscrizione di apposito atto di impegno. La mancata sottoscrizione del PAI o dell'atto di impegno da parte del beneficiario o in alternativa del rappresentante legale (genitore esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori, Amministratore di Sostegno, Tutore o persona incaricata con procura) o di un familiare non darà seguito, come meglio specificato nei relativi criteri per l'erogazione degli assegni di cura, alla liquidazione della provvidenza economica anche se la stessa è stata già determinata.

I cittadini che avranno l'accesso all'assegno di cura dovranno mantenere le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione per tutto il periodo di erogazione, pena la revoca del beneficio.

Art. 7 – Modalità di erogazione dell'Assegno di Cura

Nel caso di assistenza diretta l'importo riconosciuto sarà erogato in ore di assistenza domiciliare determinate sulla base del costo della prestazione richiesto dall'organismo appositamente individuato.

Qualora sia stata scelta l'assistenza domiciliare indiretta, l'erogazione del contributo economico riconosciuto avverrà mensilmente mediante bonifico bancario in favore della persona non autosufficiente o, solo in caso di prestazione rivolta a minore, in favore del genitore. L'assegno di cura, quale rimborso delle spese sostenute dal beneficiario, in nessun caso potrà superare l'importo del contributo economico riconosciuto e sarà erogato solo sulla base della rendicontazione delle stesse.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese documentabili derivanti dal contratto con l'organismo del terzo settore o con l'assistente alla persona iscritti negli appositi registri.

Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso pubblico (decorrenza prestazione, definizione PAI e atto di impegno...) si rimanda ai criteri per l'erogazione degli assegni di cura in favore di persone non autosufficienti.

**Il Dirigente del Servizio 5
Dott.ssa Sabrina Bodò**